

(N. 466)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per i provvedimenti relativi alla stampa)
nella seduta del 24 maggio 1949 (V. Stampato N. 223)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro del Commercio con l'estero

(MERZAGORA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 GIUGNO 1949

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1484, concernente la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È ratificato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, con le modifiche di cui all'articolo successivo.

Art. 2.

L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, è modificato come segue:

« I trasgressori alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi ai sensi dell'articolo 6, incorrono nella pena pecuniaria di lire 200.000, da applicarsi su pro-

posta della Commissione centrale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio.

« Per la prima recidiva, la pena pecuniaria è di lire 500.000; per la seconda, di lire 1.000.000; per ciascuna delle successive, di lire 2.000.000.

« Per la riscossione della pena pecuniaria si applicano le norme del testo unico, 1° aprile 1910, n. 639 ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.